Allegato 1 della circolare 574D

NORME GENERALI RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI E ALLA TRASMISSIONE DEL PIANO DELLE CESSIONI

1. PREMESSA

Il presente documento contiene le disposizioni per la trasmissione informatica del piano delle cessioni modificate rispetto alla precedente versione pubblicata sul sito dell'Autorità in data 1° giugno 2006, al fine di recepire le integrazioni apportate ai relativi tracciati record di riferimento. Tale documento tiene altresì conto dei chiarimenti forniti al mercato in ordine alle modalità di compilazione dei piani delle cessioni (cfr. lettera di chiarimenti del 1° giugno 2006, 29 settembre 2006, 14 febbraio 2007 e del 15 febbraio 2008).

2. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE 574D

La circolare 574D si applica a tutte le imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo S.E.E.

Con specifico riferimento alle imprese di riassicurazione, si precisa quanto segue:

- le imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana sono assoggettate alla circolare a tutti gli effetti (delibera e piano);
- le imprese di riassicurazione con sede secondaria in Italia e sede legale in uno Stato terzo rispetto allo S.E.E. sono assoggettate alle disposizioni della circolare limitatamente ad una declaratoria redatta dal rappresentante generale e ratificata dal CdA della casa madre.
  La documentazione dovrà contenere gli stessi elementi, indicazioni e valutazioni richieste per la delibera quadro, di cui ricalcherà la struttura riportando le indicazioni del CdA della casa madre per l'attività in Italia; ad essa sarà allegato un quadro di sintesi descrittivo delle strutture riassicurative (e/o di retrocessione) tramite le quali sono coperte le esposizioni italiane.
  La declaratoria non dovrà essere ratificata dal CdA della casa madre, nei casi in cui i poteri conferiti dallo stesso CdA al rappresentante generale rendano valido tale atto a tutti gli effetti; diversamente la documentazione dovrà essere redatta dal rappresentante generale e ratificata dal CdA della casa madre, sempre entro il termine previsto dalla circolare per l'inoltro del piano delle cessioni.

Le disposizioni di cui sopra sostituiscono quanto disposto con lettera di chiarimenti del 1° giugno 2006 e 29 settembre 2006, in materia di ambito di applicazione della circolare 574D.

ISVAP - Istituto di Diritto Pubblico - Legge 12 Agosto 1982, n. 576

3. ISTRUZIONI GENERALI

3.1. Riepilogo dei file da trasmettere

Il piano delle cessioni da trasmettere all'Autorità, si compone di 11 file dati e di 3 allegati pdf come di seguito riportato:

1. FILE R0AAAABB.CCC (di seguito richiamato con il termine FILE-0) – Riepilogo dati trasmessi;
2. FILE R1AAAABB.CCC (di seguito richiamato con il termine FILE-1) - Caratteristiche delle coperture riassicurative;
3. FILE R2AAAABB.CCC (di seguito richiamato con il termine FILE-2) - Informazioni sui riassicuratori ed intermediari;
4. FILE R3AAAABB.CCC (di seguito richiamato con il termine FILE-3) - Riassicuratori ed intermediari di riassicurazione-Coperture riassicurative;
5. FILE R4AAAABB.CCC (di seguito richiamato con il termine FILE-4) - Riepilogo per ramo;
6. FILE N1AAAABB.CCC - (di seguito richiamato con il termine FILE-5) - Note relative alla riassicurazione per trattati;
7. FILE R6AAAABB.CCC (di seguito richiamato con il termine FILE-6) - Descrizione dei dieci rischi più importanti riassicurati per ciascun ramo;
8. FILE R7AAAABB.CCC (di seguito richiamato con il termine FILE-7) - Riassicuratori ed intermediari di riassicurazione-Coperture riassicurative;
9. FILE R8AAAABB.CCC (di seguito richiamato con il termine FILE-8) - Quadro riepilogativo dei premi ceduti in facoltativo;
10. FILE N2AAAABB.CCC (di seguito richiamato con il termine FILE-9) - Note relative alla riassicurazione in facoltativo;
11. FILE pdf, relativo/i alle esposizioni catastrofali, di cui all'allegato 7 alla circolare 574D (di seguito richiamato Espocat.pdf);
12. FILE pdf, relativo alla riassicurazione in facoltativo, di cui all'allegato 8 alla circolare 574D (di seguito richiamato Notafac.pdf);
13. FILE pdf, relativo/i alla riassicurazione non tradizionale, di cui all'allegato 9 alla circolare 574D (di seguito richiamato nontrad.pdf);
14. FILE RVAAAABB.CCC (di seguito richiamato con il termine FILE-V) riportante il riepilogo delle variazioni intervenute nel primo e/o nel secondo semestre di ogni anno, dei dati e delle informazioni riportate nei FILE 1, 3 e 4.

La nomenclatura dei file dati contiene le seguenti parti variabili:

- AAAA è l'anno di riferimento dell'adempimento per il quale viene redatto il piano delle cessioni;
- BB è la tipologia della trasmissione ('T1' per la trasmissione annuale; 'T2' per le variazioni relative al primo semestre; 'T3' per quelle relative al secondo semestre); per le cessioni in facoltativo, non essendo previste le trasmissioni delle variazioni, deve essere impostato il valore fisso 'T1';
- CCC è costituito dai tre caratteri centrali del codice Isvap dell'impresa indicato nell'Albo Imprese.

Con riguardo alla trasmissione dei dati del piano delle cessioni annuale si fa presente quanto segue:

- i FILE-1, 3 e 5 non devono essere trasmessi nei casi in cui non si faccia ricorso alla riassicurazione per trattati;
- i FILE-6, 7, 8 e 9 non devono essere trasmessi nei casi in cui non si sia fatto ricorso alla riassicurazione in facoltativo nell'anno precedente a quello di invio del piano delle cessioni.

ISVAP - Istituto di Diritto Pubblico - Legge 12 Agosto 1982, n. 576

In ogni caso dovrà essere sempre inviata la nota relativa alla riassicurazione in facoltativo in formato pdf (all. 8 della circolare 574D);

- il FILE-2 andrà trasmesso solo nei casi previsti al punto 4.B delle presenti norme (istruzioni di dettaglio);
- le imprese autorizzate all'esercizio dei rami 3, 8 e 9 (per tale ultimo ramo limitatamente ai rischi tecnologici) dovranno altresì inviare obbligatoriamente le informazioni relative alle esposizioni catastrofali sulla base di quanto disposto dall'art. 3 della circolare 574D.

  Una nota dovrà essere comunque redatta per i casi in cui l'impresa non abbia emesso polizze con garanzie per esposizioni catastrofali, allo scopo di evidenziare tale circostanza, e/o nei casi in cui nei suddetti rami non si faccia ricorso alla riassicurazione (si trasmettono informazioni relative ad esposizioni interamente conservate) - all. 7 della circolare 574D.

Tutte le imprese, anche in assenza di cessioni in riassicurazione, dovranno trasmettere obbligatoriamente in sede di invio dei dati annuali, almeno il FILE-4 (riepilogo per ramo), la nota sulle cessioni in facoltativo e quella sulle esposizioni catastrofali di cui al paragrafo precedente.

Nel caso in cui nel corso del primo e/o del secondo semestre dell'anno, cui il piano delle cessioni si riferisce, siano intervenute variazioni dei dati e delle informazioni relative ai trattati, come previsto dall'art. 3 della circolare 574/D, occorrerà fornire la nuova situazione dell'intero piano delle cessioni, riferibile ai trattati, in vigore al 30 giugno e/o al 31 dicembre, tramite la trasmissione dei relativi FILE-1, 2 (sulla base delle disposizioni riportate al successivo punto 4 B), 3, 4 (aggiornato a seguito delle variazioni intervenute sui trattati) e 5.

La suddetta situazione dovrà altresì riportare il dettaglio delle informazioni relative agli eventuali trattati/sezioni (FILE-1 e FILE-3) con data inizio e fine validità comprese nei periodi 1 gennaio-30 giugno (per le variazioni del primo semestre) e 1 luglio-31 dicembre (per le variazioni del secondo semestre).

La nuova situazione del piano delle cessioni (sempre riferibile ai trattati) in vigore alla fine del semestre dovrà essere fornita anche nei casi di operazioni straordinarie (fusione per incorporazione, cessione ramo d'azienda, trasferimento di portafoglio, ecc.) che hanno interessato le imprese vigilate e nei casi di rilascio di autorizzazione in nuovi rami nonché di decadenza all'esercizio di uno o più rami a favore di imprese già autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa.

Il dettaglio delle variazioni intervenute nel semestre, ma relative esclusivamente ai FILE-1, 3 e 4 sarà fornito tramite la trasmissione del FILE-V, in cui l'impresa avrà cura di riportare:

a) cancellazioni di trattati/sezioni, e/o dei relativi pannelli di riassicurazione e cancellazione di record (rami decaduti) nel FILE-4;
b) variazioni dei dati e delle informazioni dei trattati/sezioni e/o dei relativi pannelli di riassicurazione;
c) inserimento di nuovi trattati/sezioni, dei relativi pannelli di riassicurazione e inserimento di nuovi record (autorizzazione nuovi rami) nel FILE-4.

Il file riportante il dettaglio delle variazioni è destinato ad accogliere anche le eventuali variazioni degli stessi campi intervenute più volte nel corso del semestre; in tali casi l'impresa riporterà, come previsto dal tracciato record del FILE-V le relative date di inizio e fine validità dell'informazione.

Con la medesima tempistica e modalità di trasmissione delle variazioni, le imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel periodo 1° marzo - 30

ISVAP - Istituto di Diritto Pubblico - Legge 12 Agosto 1982, n. 576

giugno dovranno inoltrare all'Autorità il piano delle cessioni annuale (tipo trasmissione 1) ed i relativi allegati pdf ove previsti entro il 31 ottobre, mentre quelle autorizzate nel periodo 1° luglio – 31 dicembre dovranno inviare i dati entro il 15 marzo dell'anno successivo.

La trasmissione delle comunicazioni deve essere effettuata secondo le tempistiche di seguito indicate:

- piano annuale, a partire dal 1° gennaio ed entro il 15 marzo dell'anno cui il piano delle cessioni fa riferimento;
- 1° semestre, a partire dal 1° luglio ed entro il 31 ottobre;
- 2° semestre, a partire dal 1° gennaio ed entro il 15 marzo dell'anno successivo.

Si fa altresì presente che per qualsiasi file inviato con dati non corretti e per qualsiasi trasmissione, è possibile procedere ad un successivo invio di tutto il piano delle cessioni (file dati e pdf) previa specifica segnalazione da inoltrare all'indirizzo di posta elettronica dati.riassicurazione@isvap.it.

3.2. Modalità di trasmissione dei file

La trasmissione dei dati deve essere effettuata con un unico messaggio via posta elettronica all'indirizzo dati.riassicurazione@isvap.it entro i termini stabiliti nella circolare 574D del 23 dicembre 2005.

Nel caso di comprovata impossibilità da parte dell'impresa di attenersi alla disposizione di procedere all'invio del piano delle cessioni con un unico messaggio, dovrà essere inoltrata una preventiva richiesta all'Autorità al suddetto indirizzo di posta elettronica.

Nell'effettuare la trasmissione dei files che compongono il piano delle cessioni e relativi allegati, l'impresa avrà cura di comporre l'oggetto del messaggio, riportando esattamente nell'ordine:

- codice Impresa (codice impresa Isvap presente in Albo imprese)
- denominazione corrente dell'Impresa
- dicitura: 574D_ANNO_tipo trasmissione (dove per ANNO si intende l'anno cui si riferisce il piano delle cessioni e per tipo trasmissione il codice 1 per la trasmissione annuale, 2 per la trasmissione delle modifiche intervenute nel 1° semestre e 3 per la trasmissione di quelle intervenute nel 2° semestre), come nell'esempio seguente:

  000_denominazione corrente impresa_574D_200x_1
  e cioè ad esempio
  999_compagnia_574D_2008_1.

Ogni messaggio di posta elettronica, deve essere riferibile agli adempimenti di una sola impresa, e contenere tutti i file e gli allegati pdf di pertinenza della stessa; dovrà sempre riportare il nominativo, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica della persona responsabile per gli adempimenti previsti dalla circolare 574D per eventuali contatti.

3.3. Istruzioni relative alla struttura e alla compilazione dei file

Ciascun *file dati* si compone di un *record* di testa, di uno o più *record* di dettaglio e di un *record* di coda, ciascuno contraddistinto da un tipo *record*; all'interno dei *file* i *record* sono ordinati per valori crescenti del tipo *record*.

I file dati che compongono la comunicazione in argomento devono essere registrati in formato carattere secondo la codifica ASCII.

ISVAP - Istituto di Diritto Pubblico - Legge 12 Agosto 1982, n. 576

Per quanto concerne il contenuto dei campi valgono le seguenti specifiche:

1. i dati alfanumerici vanno allineati a sinistra e, se non valorizzati, vanno riempiti con spazi;
2. i dati numerici vanno allineati a destra e, se non valorizzati, vanno riempiti con zeri;
3. le date devono essere registrate nella forma "AAAAMMGG" senza separatori;
4. gli importi devono essere indicati in EURO e riportati senza cifre decimali. Gli importi in valuta devono essere convertiti in EURO utilizzando i tassi di cambio in vigore al 31.12 dell'anno precedente a quello cui si riferisce il piano delle cessioni;
5. le percentuali vanno riportate con le cifre decimali, anche se nulle, indicate nella descrizione dei diversi campi e senza indicazione della virgola; per esempio: un valore percentuale pari al 3,55% dovrà essere riportato come 355 se nelle specifiche del campo sono previste due cifre decimali o come 3550 se le cifre decimali richieste sono tre; 35% deve essere riportata come 3500 se sono richieste due cifre decimali o come 35000 se sono richieste tre cifre decimali.

A riguardo si rammenta che non devono essere inviati all'Autorità file dati privi di record di dettaglio.

ISVAP - Istituto di Diritto Pubblico - Legge 12 Agosto 1982, n. 576

4. ISTRUZIONI DI DETTAGLIO PER LA COMPILAZIONE DEI FILE

Con riguardo ai singoli file che compongono la comunicazione vengono fornite le seguenti istruzioni:

A. FILE-0: Riepilogo dati trasmessi

Nei tracciati record è stato introdotto un nuovo file (FILE-0) con la principale finalità di fornire evidenza dei file che vengono trasmessi.

Il FILE-0 deve essere predisposto per ogni trasmissione (sia quella annuale che, se effettuate, quelle per le variazioni).

In caso di variazione dei dati relativi al referente indipendentemente dalle scadenze previste per l'inoltro dei dati annuali e per le variazioni, va fornita immediata comunicazione alla casella di posta elettronica dati.riassicurazione@isvap.it.

Si segnala che l'indirizzo di posta elettronica del referente comunicato dall'impresa dovrà essere abilitato oltre che alla trasmissione del piano delle cessioni e della relativa documentazione allegata anche a ricevere qualsivoglia comunicazione e/o file dati eventualmente inviati dall'Autorità.

Il file è organizzato secondo il tracciato record riportato nell'Allegato 2.

B. Riassicurazione per trattati

I file sono organizzati secondo i tracciati record riportati nell'Allegato 3.

FILE-1*:* Caratteristiche delle coperture riassicurative

La copertura riassicurativa è individuata dal trattato di riassicurazione, retrocessione o altra forma di rapporto riassicurativo (tutti di seguito richiamati con il termine "trattato"); i dati sono forniti distintamente per rami di attività e categoria di assicurazione per la gestione vita e per ramo di attività per la gestione danni (per i rami di attività si fa riferimento all'art. 2 del d.lgs. 209 del 7 settembre 2005). Con esclusivo riguardo al ramo 9 della gestione danni,

"Altri danni ai beni", i dati devono essere riportati anche per le categorie di assicurazione indicate nel tracciato *record*.

Le informazioni devono essere fornite per tutti i trattati la cui durata comprende l'esercizio di bilancio a cui il piano fa riferimento; devono figurare nel piano i trattati con data di effetto/rinnovo 1° gennaio e precedente, purché il periodo contrattuale interessi l'esercizio per il quale si sta trasmettendo il piano, riportando le condizioni in vigore al momento della relativa ratifica. Eventuali variazioni intervenute in sede di rinnovo del trattato saranno comunicate con le modalità previste per le variazioni.

Per i rami con caratteristiche peculiari (per esempio "Altri danni ai beni - rischio Grandine") la cui riassicurazione, pur avendo data di effetto 1° gennaio o precedente alla data prevista per la ratifica, viene normalmente conclusa dopo il mese di febbraio, il piano delle cessioni riporta le condizioni in vigore alla data di predisposizione dello stesso. Le nuove condizioni verranno riportate con le modalità previste per le variazioni.

Per i rami vita devono essere, inoltre, riportati anche i dati relativi a tutti i trattati che risultano disdettati alla data del 31.12 dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il piano delle cessioni, ma con esposizioni residue (trattati in *run-off*).

A ciascun trattato deve essere attribuito un "numero d'ordine del trattato" (numero progressivo diverso da zero) che lo identifica univocamente; tale numero d'ordine deve essere quindi mantenuto nelle successive comunicazioni in tutti i casi in cui il rinnovo del trattato avviene senza modifiche significative delle relative caratteristiche e non può essere utilizzato per altri trattati (ad es. in caso di cessazione del trattato, il numero d'ordine non potrà essere più riutilizzato).

Nel caso in cui per la rappresentazione di un trattato siano necessari più record (es. presenza di più sezioni o più tipologie di coperture riassicurative, trattati stipulati a copertura di più rami, diversi pannelli di riassicurazione, ecc), il campo "progressivo" dovrà essere valorizzato in modo univoco nell'ambito del trattato con un valore positivo diverso da 999.

A titolo di esempio l'attribuzione dovrà pertanto avvenire sulla base dei criteri di seguito riportati:

- Gestione danni: le informazioni sono distinte per singolo ramo. Pertanto:
  - nel caso di una copertura elementare relativa ad un solo ramo, priva della struttura di dettaglio di cui al capoverso precedente (in assenza di più sezioni, più tipologie di coperture riassicurative o più pannelli di riassicurazione, ecc.) le informazioni sono riportate su un unico *record* con un proprio numero d'ordine del trattato;
  - nel caso di un trattato stipulato a copertura di più rami (ad esempio: Incendio e Infortuni, ecc., come pure 'multiline', 'all classes', 'miscellanea'), vengono compilati n-enne *record* distinti quanti sono i rami oggetto del trattato, ognuno con le informazioni relative al singolo ramo coperto (stima premi, limiti, ecc); tali record presentano il medesimo "numero d'ordine del trattato" e valori diversi nel campo "progressivo";
  - nel caso di un trattato a copertura di rischi compresi in un singolo ramo ma riassicurati separatamente e individualmente (ad es.: "Altri danni ai beni": Furto o Grandine o Tecnologici) deve essere generato, per ciascuno di essi, uno specifico *record* con un proprio numero d'ordine. Per il ramo "Altri danni ai beni" deve essere indicato anche il codice della categoria di assicurazione; per le suddette categorie di assicurazione l'informativa richiesta andrà comunque fornita su *record* distinti.

    Se un trattato copre una tipologia di rischi compresi in un ramo ma riassicurati insieme a rischi di rami diversi deve essere generato un *record* per ciascuna tipologia di rischio con le informazioni ad essa relative (stima premi, limiti, ecc.), attribuendo a ciascuno di essi lo stesso numero d'ordine.

ISVAP - Istituto di Diritto Pubblico - Legge 12 Agosto 1982, n. 576

- Gestione vita: le informazioni sono distinte per ramo e categorie di assicurazione. Pertanto:
  - nel caso di un trattato a copertura di un ramo, anche se riferibile a più categorie di assicurazione con condizioni di riassicurazione sostanzialmente identiche, andrà compilato un unico *record* con un proprio "numero d'ordine del trattato";
  - nel caso di un trattato a copertura di un ramo con condizioni di riassicurazione significativamente diverse per le varie categorie di assicurazione, si dovrà procedere ad assegnare un unico numero d'ordine riportando le informazioni relative a ciascuna categoria o gruppi di categorie omogenee su *record* distinti;
  - nel caso di trattato relativo a più rami, i dati devono essere riportati su *record* distinti, compilando tanti *record* quanti sono i rami oggetto della copertura, ognuno con le informazioni relative al singolo ramo coperto (stima premi, limiti, ecc.), attribuendo ad essi un unico numero d'ordine; in presenza di diverse categorie per ciascuno dei suddetti rami si procederà come indicato nei punti precedenti.

Trattati o parti di essi tra loro collegati, in quanto facenti parte di una struttura riassicurativa logica, devono essere identificati da uno stesso "codice raggruppamento" (progressivo univoco a partire da uno) da riportare nello specifico campo del *record* (in assenza di collegamento dovrà essere indicato 99).

Nel caso in cui le caratteristiche contrattuali non consentano di valorizzare un qualsiasi campo secondo le istruzioni fornite dovranno essere riportati i relativi chiarimenti nel FILE-5.

A titolo di esempio, non esaustivo, nei casi in cui si debba rappresentare un trattato in eccesso di sinistro, articolato in più layer indipendentemente dal fatto che venga assegnato un unico numero d'ordine e diversi progressivi per ogni layer o un numero d'ordine ad ogni layer, si dovrà valorizzare il campo C17 (e/o C18) del FILE-1 con la previsione d'alimento corrispondente ad ogni layer; analoga procedura dovrà essere utilizzata in quei casi in cui per effetto della copertura di affari di rami diversi in un singolo trattato o layer si dovessero creare record diversi (anche in tale circostanza per ciascun record dovrà essere indicata la previsione d'alimento propria di quel layer e/o di quel ramo). In nessun caso la somma delle previsioni di alimento comunicate per i diversi record aperti per la rappresentazione di un unico trattato, potrà essere superiore alla effettiva previsione di alimento dello stesso. In caso di assoluta impossibilità di procedere ad una determinazione del premio riferibile ad un determinato record si dovrà ricorrere alle note (con riferimento al campo di cui sopra e a quello del tasso) per la motivazione di tale circostanza, e si provvederà a valorizzare i campi C17 e/o C18 con 1.

Per trattati stipulati a copertura sia del lavoro diretto che del lavoro indiretto, si devono riportare i dati relativi alla copertura prevalente in termini di esposizione o di premi ceduti o di eventuali altri parametri individuati dall'impresa. Ogni utile chiarimento sulla struttura della copertura residuale deve essere riportato nel FILE-5. L'alimento premi dovrà comunque essere riportato separatamente negli specifici campi del *record*.

Nei casi di trattati con condizioni comuni per rami o categorie di rischio diversi (a titolo di esempio: priorità, portata, reintegri, ecc.), dovrà essere fornita specifica evidenza delle stesse nel FILE-5.

Per i trattati stipulati a copertura degli affari di diverse imprese, come nel caso di coperture di gruppo, l'onere della trasmissione, tramite il piano delle cessioni, ricade su ciascuna di esse per i dati di propria competenza. Nel FILE-5 dovrà essere fornita un'adeguata illustrazione delle modalità operative della copertura, come ad esempio operatività congiunta piuttosto che con limiti separati oppure comune utilizzo dei reintegri, ecc. Nel campo "*Copertura di gruppo*" del *record* del FILE-1 dovrà essere indicato il valore 1.

ISVAP - Istituto di Diritto Pubblico - Legge 12 Agosto 1982, n. 576

Nelle trasmissioni relative alle variazioni devono essere comunicati solo i trattati nuovi, rinnovati, modificati o cessati nel semestre di riferimento, indicando la motivazione della trasmissione nel campo "Causale" dei relativi *record* del FILE-V.

Le comunicazioni devono includere le variazioni in aumento o diminuzione superiori al 20% degli importi relativi a montepremi e previsione di alimento.

Trattati già comunicati in precedenza cessati nel corso dell'esercizio in quanto sostituiti da altra copertura andranno comunicati indicando "C" nel campo causale del FILE-V, contestualmente alla comunicazione del nuovo trattato.

Il "numero d'ordine del trattato" andrà mantenuto rispetto alle precedenti comunicazioni per i trattati rinnovati senza modifiche strutturali o tali da non richiedere rinumerazione (Rinnovo = "R"). Tale impostazione va applicata anche ai trattati a durata annuale, a quelli soggetti a rinnovo e a quelli a durata pluriennale.

FILE-2*:* Informazioni sui riassicuratori ed intermediari (cfr all. 1 della lettera di chiarimenti alla circolare 574D del 15/02/2008)

Nell'invio dei dati annuali e delle eventuali variazioni semestrali dei piani delle cessioni, l'impresa avrà cura di verificare l'inclusione dei riassicuratori/intermediari utilizzati nella relativa anagrafica definita dall'Autorità e disponibile sul sito Internet (www.isvap.it). Tra i riassicuratori censiti dall'Autorità sono comprese le compagnie di assicurazione che svolgono anche attività di riassicurazione; l'anagrafica non comprende le "*underwriting agencies"* in quanto tali.

Nel caso in cui i riassicuratori/intermediari utilizzati non siano inclusi nell'anagrafica in argomento, l'impresa nel compilare il FILE-2 riporterà un codice provvisorio ≥ 8000 trasmettendo tutte le informazioni anagrafiche richieste per tali soggetti unitamente alla relativa documentazione di supporto, utile per consentire all'Autorità l'identificazione degli stessi (es.: copia delle pagine principali dei trattati, estratti di c/c, corrispondenza varia, ecc.).

La suddetta documentazione di supporto deve essere trasmessa tramite un file in formato "pdf" con la dicitura "codice impresa_codice riassicuratore/intermediario.pdf" (es. 999_8000.pdf) e dovrà essere inviata insieme ai dati annuali dei piani delle cessioni o alle relative variazioni semestrali e con le stesse tempistiche e modalità di trasmissione previste dalla circolare 574D del 23 dicembre 2005 (casella di posta elettronica dati.riassicurazione@isvap.it).

Andrà predisposto un file pdf per ogni codice richiesto.

Sarà cura dell'Autorità procedere all'analisi dei dati trasmessi e comunicare in una fase successiva alle imprese le risultanze delle analisi effettuate, su cui sarà richiesto specifico riscontro.

Al termine dell'attività di verifica dei dati e della documentazione trasmessa, l'Autorità collocherà sul proprio sito Internet la versione aggiornata dell'anagrafica in argomento.

In caso di ricorso ad agenzie di sottoscrizione (underwriting agencies), nel FILE-2 si dovrà indicare l'effettivo/i riassicuratore/i finale/i e riportare nelle note relative ai FILE-3 e 7, la denominazione dell'agenzia di sottoscrizione.

L'aggiornamento dell'anagrafica riassicuratori/intermediari, sarà curato dall'Autorità con periodicità semestrale.

ISVAP - Istituto di Diritto Pubblico - Legge 12 Agosto 1982, n. 576

In caso di variazione dei dati anagrafici dei riassicuratori e degli intermediari rispetto ai dati in precedenza forniti all'Autorità (con esclusione delle variazioni anagrafiche e degli eventi societari concernenti soggetti vigilati e iscritti all'albo imprese e al R.U.I. dell'ISVAP) le imprese sono tenute ad effettuare la comunicazione tramite il file in argomento, da trasmettere unitamente ai dati annuali dei piani delle cessioni o alle relative variazioni semestrali e con le stesse tempistiche e modalità di trasmissione previste dalla circolare 574D.

Pertanto, sulla base di quanto sopra riportato, il FILE-2 dovrà essere trasmesso esclusivamente:

1. per richiedere l'assegnazione di nuovi codici per i riassicuratori/intermediari non presenti in anagrafica;
2. per comunicare eventuali variazioni dei dati anagrafici di tali soggetti;
3. per comunicare eventuali variazioni del rating del riassicuratore, dei dati del soggetto controllante e del gruppo di appartenenza;
4. per comunicare eventuali nuovi riassicuratori/intermediari utilizzati nelle coperture riassicurative, già presenti in anagrafica.

Le informazioni anagrafiche relative ai riassicuratori da comunicare all'Autorità devono corrispondere a quelle effettivamente riportate nei documenti contrattuali e ad ogni modo a quelle del riassicuratore che assume effettivamente gli impegni *(ultimate risk carrier)*, tenendo conto delle eventuali variazioni delle denominazioni sociali intervenute.

Inoltre, per le obbligazioni assunte da un riassicuratore trasferite a seguito di qualsiasi operazione straordinaria avente rilevanza giuridica (fusione, scissione, trasferimento di portafoglio, ecc.) ad altro riassicuratore, devono essere indicati i dati di quest'ultimo.

Viene altresì richiesto, a decorrere dal 2009 ed esclusivamente nei casi di ricorso ad un nuovo riassicuratore/intermediario non risultante dall'anagrafica dei riassicuratori/ intermediari definita dall' ISVAP, di indicare il codice identificativo del riassicuratore come risultante dal data base dell'agenzia di rating utilizzata.

FILE-3: Riassicuratori ed intermediari di riassicurazione-Coperture riassicurative

Tale file deve essere utilizzato per elencare tutti i riassicuratori che partecipano a ciascuno dei trattati indicati nel FILE-1, con evidenza delle partecipazioni tramite intermediario.

In caso di partecipazione del riassicuratore sia direttamente sia tramite intermediari, devono essere registrati record distinti per ogni singola accettazione.

Nel caso di utilizzo di *underwriting agencies* andranno riportati, ferma restando l'indicazione dell'intermediario iniziale, i dati del riassicuratore finale. L'esatta denominazione/ragione sociale dell' *underwriting agency*" dovrà essere riportata nel FILE-5 relativo alle note.

Con riguardo al codice dei riassicuratori ed intermediari valgono le regole descritte per il FILE-2.

Con riguardo ai collocamenti con i Lloyd's of London si procederà, in analogia alle modalità di attribuzione del codice riassicuratore descritte per il FILE-2, a riportare la quota di spettanza del singolo sindacato.

ISVAP - Istituto di Diritto Pubblico - Legge 12 Agosto 1982, n. 576

Nelle trasmissioni infrannuali devono essere comunicati i dati relativi a tutti i riassicuratori che partecipano ai nuovi trattati stipulati nel semestre di riferimento, riportando "I" nel campo Causale del FILE-V.

Relativamente alla comunicazione di modifiche del quadro delle partecipazioni dei riassicuratori, vanno trasmesse con il FILE-V esclusivamente le variazioni intervenute, con causale "V" per le variazioni e "C" per le cancellazioni.

FILE-4*:* Riepilogo per ramo

Contiene per singolo ramo alcuni dati riepilogativi, quali premi lordi stimati della cedente, distinti tra lavoro diretto ed indiretto, premi ceduti e retroceduti stimati e altre informazioni sul portafoglio. Devono essere compilati i *record* relativi a tutti i rami autorizzati ed esercitati o che si intenderà esercitare nell'anno di riferimento, anche in assenza di cessioni in riassicurazione.

Per il ramo "Altri danni ai beni" i dati richiesti devono essere riportati per ciascuna delle categorie di assicurazione indicate nelle specifiche del tracciato *record.*

Per il ramo r.c.auto, "Massimale/limite di sottoscrizione lordo" va indicato il massimale più elevato con esclusione di quello illimitato e nel campo "Descrizione-1" deve essere indicato se l'impresa offre la copertura con massimale illimitato per la circolazione nazionale.

Gli importi relativi a ritenzione e massimali vanno indicati tenendo conto delle somme assicurate.

FILE-5: Note relative alla riassicurazione per trattati

Per ciascuno dei *record* di cui ai FILE-1, 2, 3 e 4 è possibile riportare note esplicative, valorizzando una o più righe del presente file.

E' stato previsto uno specifico campo denominato "riferimento campo" al fine di ricondurre la nota al campo del corrispondente record principale cui la nota stessa si riferisce.

C. Riassicurazione in facoltativo

La trasmissione dei file in argomento (file da 6 a 9) deve essere effettuata soltanto dalle imprese che nell'anno precedente a quello cui il piano delle cessioni si riferisce, hanno ceduto rischi tramite riassicurazione in facoltativo. Le imprese allegano al piano delle cessioni la nota descrittiva di cui all'art. 3 della circolare 574D del 23 dicembre 2005 in formato *pdf,* firmata dal Direttore Generale o dall'Amministratore Delegato (allegato 8 della circolare 574D). Tale nota va sempre redatta e allegata al piano delle cessioni anche per segnalare che non si è fatto ricorso alla riassicurazione in facoltativo nell'esercizio precedente ovvero l'intenzione di utilizzarla nell'anno al quale si riferisce il piano delle cessioni.

Non è prevista la trasmissione di variazioni.

I File sono organizzati secondo i tracciati record riportati nell'Allegato 4.

ISVAP - Istituto di Diritto Pubblico - Legge 12 Agosto 1982, n. 576

FILE-6*: Descrizione dei dieci rischi più importanti riassicurati per ciascun ramo*

Il FILE-6 deve essere compilato solo nei casi di ricorso alla riassicurazione in facoltativo ed esclusivamente per i rami autorizzati nell'anno precedente a quello cui il piano fa riferimento.

Per ciascun ramo danni, ad esclusione di Credito e Cauzione, e per ciascun ramo vita dovranno essere selezionati i dieci rischi (contraddistinti dal "codice identificativo del rischio") più importanti in termini di esposizione riassicurata in facoltativo in vigore nell'esercizio precedente (es. n-1) a quello a cui si riferisce il piano delle cessioni (anche se originati in esercizi antecedenti: es. n - 2 e precedenti). Il "codice identificativo del rischio" è un numero identificativo, univoco, assegnato dall'impresa, che identifica il rischio nell'ambito del ramo; tale codice pertanto non è riutilizzabile per altri rischi dello stesso ramo e rimane invariato per le successive trasmissioni annuali (di conseguenza un rischio presente nelle comunicazioni di più anni continuerà a mantenere il codice assegnato la prima volta).

Nel caso in cui al rischio selezionato contribuiscano più polizze o più collocamenti in riassicurazione occorrerà fornire il relativo dettaglio.

Ad ogni collocamento in facoltativo deve essere assegnato un "numero d'ordine del collocamento in facoltativo", a partire da 1, progressivo ed univoco per rischio; devono essere inoltre riportati il relativo ramo di appartenenza, il massimale di polizza ed le altre informazioni identificative indicate nel relativo tracciato record, utilizzando le istruzioni di cui all'Allegato 5 della circolare 574D.

Nel caso in cui in un collocamento fossero presenti diverse tipologie di coperture riassicurative o lo stesso fosse articolato in più sezioni, o più layers deve essere compilato un record per ciascuna di esse, assegnando a tutti lo stesso "numero d'ordine del collocamento in facoltativo". In tale caso i record in argomento dovranno essere altresì contraddistinti da un ulteriore "numero progressivo nel collocamento" univoco a partire da uno e diverso da 999.

Infine, nel caso in cui uno o più collocamenti in facoltativo, relativi ai primi dieci rischi selezionati per ogni ramo, siano tra loro collegati, in quanto concorrono alla formazione del medesimo rischio valutato sull'intero portafoglio, dovrà essere valorizzato il campo "codice raggruppamento" per aggregare i citati collocamenti, utilizzando un numero d'ordine progressivo a partire da uno, univoco nell'ambito dell'intero portafoglio.

Per i rami Credito e Cauzione, invece, si dovrà indicare la polizza maggiormente riassicurata relativa a ciascuno dei 10 cumuli più elevati per nominativo debitore; andranno comunque riportati i dati relativi alle 10 polizze più elevate in termini di esposizione riassicurata, se non riconducibili ai nominativi debitori già selezionati; in tutti i casi nel campo "Cumulo/limite catastrofale" del record andrà riportato il cumulo per nominativo debitore.

Per il ramo cauzioni, nel determinare le polizze maggiormente riassicurate, si avrà cura di considerare anche la coassicurazione non accettata e sottoscritta specificatamente dal beneficiario della polizza.

Nel caso di convenzioni che danno origine all'emissione di più polizze, ma tutte riassicurate in facoltativo tramite la stessa cessione, tutte le voci relative al premio, sia quello originale che quello ceduto in riassicurazione facoltativa, dovranno essere basate sul totale scaturito dalla convenzione. Relativamente alle somme assicurate si indicheranno i dati relativi a quella più importante utilizzando l'apposito campo per eventuali cumuli attesi, e nel caso si farà ricorso alle note per eventuali altre indicazioni (n° di polizze, numero di teste ecc).

ISVAP - Istituto di Diritto Pubblico - Legge 12 Agosto 1982, n. 576

Inoltre, qualora il rischio selezionato provenga da polizza riferibile a rami diversi, nelle note dovrà essere indicata la descrizione sommaria delle altre garanzie, indicando l'importo di quella per la quale l'esposizione risultasse superiore a quella del rischio in esame.

FILE-7: Riassicuratori ed intermediari di riassicurazione-Coperture riassicurative

Dovranno essere riportati i codici riassicuratori/intermediari sulla base delle medesime modalità di attribuzione di cui ai FILE-2 e FILE-3 e la quota di partecipazione di ciascun riassicuratore.

Nel caso di utilizzo di *underwriting agencies* andranno riportati, ferma restando l'indicazione dell'intermediario iniziale, i dati del riassicuratore finale. L'esatta denominazione/ragione sociale dell' *underwriting agency*" dovrà essere riportata nel FILE 9.

Con riguardo ai collocamenti con i Lloyd's of London si procederà, in analogia alle modalità di attribuzione del codice riassicuratore descritte per il FILE-2, a riportare la quota di spettanza del singolo sindacato.

FILE-8: Quadro riepilogativo dei premi ceduti in facoltativo

Il file in argomento dovrà essere compilato fornendo le seguenti informazioni relative a 3 tipologie di comunicazioni, come riportate nel record di dettaglio del FILE-8:

- 1: per ogni ramo, totale dei premi ceduti sia direttamente che tramite intermediari e indicazione del numero di polizze riassicurate direttamente tramite riassicuratori e tramite intermediari;
- 2: per ogni ramo, dettaglio dei premi ceduti direttamente a tutti i riassicuratori;
- 3: per ogni ramo, dettaglio dei premi ceduti a ciascun riassicuratore tramite ciascun intermediario;

Si segnala che non devono essere compilati record relativi alle suddette tipologie di comunicazioni nei casi in cui non ricorrano i presupposti per la valorizzazione (non esistono dati da comunicare).

FILE-9: Note relative alla riassicurazione in facoltativo

Per ciascuno dei record di cui ai FILE-6, 7 e 8 è possibile indicare note esplicative, valorizzando una o più righe del presente file.

E' stato previsto uno specifico campo denominato "riferimento campo" al fine di ricondurre la nota al campo del corrispondente record principale cui la nota stessa si riferisce.

D. Allegati della circolare 574D - allegato 7: esposizioni catastrofali; allegato 8: riassicurazione in facoltativo; allegato 9: riassicurazione non tradizionale

La documentazione da allegare in relazione agli adempimenti informativi di cui agli allegati 7, 8 e 9 della circolare 574D, dovrà essere inviata in formato pdf e le note accompagnatorie di cui agli allegati 7 e 8 nonché la relazione illustrativa di cui all'allegato 9 dovranno essere firmate dal Direttore Generale o dall'Amministratore Delegato (dal Rappresentante legale in caso di sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo S.E.E.).

ISVAP - Istituto di Diritto Pubblico - Legge 12 Agosto 1982, n. 576